

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 maggio 1973 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Pesaro

t r a

- l'Associazione Industriali - Sezione Spettacolo - aderente all'A.G.I.S. nazionale rappresentata dal Rag. Armando Lugli assistito dall'Avv. Carlo Gaudenzi e dal Dott. Antonio Marchetti

e

- il Sindacato provinciale FILS-CGIL rappresentato dal Sig. Paolo Signoretti assistito dal Sig. Giuseppe Galluzzi

- il Sindacato provinciale UIL-Spettacolo rappresentato dal Sig. Giorgio Fazi

in relazione e a completa attuazione di quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale dell'11 gennaio 1972 per i dipendenti da esercizi cinematografici si conviene quanto segue circa il trattamento retributivo dei dipendenti da esercizi cinematografici della provincia di Pesaro, escluso il piccolo esercizio.

- 1°) La retribuzione contrattuale oraria della maschera di controllo o affissatore viene elevata di 60 lire per cui passa da lire 340 a lire 400, orarie per i locali di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e da £.322,63 a £.382,60 orarie per i locali di 4<sup>a</sup> categoria ad attività continuativa.
- 2°) La retribuzione contrattuale oraria della donna di pulizia (personale di pulizia B) viene elevata di £.28 per cui passa da £.281,83 a £.310,00 orarie per i locali di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria e da £.268,53 a £.296,50 orarie per i locali di 4<sup>a</sup> categoria ad attività continuativa.
- 3°) Viene istituito un premio annuo di £.24.000 pagabile in dodici mensilità da corrisondersi a tutti i dipendenti da esercizi cinematografici, sempre con l'esclusione di cui in premessa. Il premio viene corrisposto nella misura intera ai lavoratori che espletano l'orario contrattuale ed in misura proporzionalmente ridotta per i lavoratori che espletano un orario di lavoro inferiore.

*Armando Lugli*






Foto Liguori

Adi 18 luglio 1975 presso la sede dell'Associazione Industriali della Provincia di Torino

- l'Associazione Industriali della Provincia di Torino
- l'Associazione Industriali della Provincia di Torino
- l'Associazione Industriali della Provincia di Torino
- l'Associazione Industriali della Provincia di Torino
- l'Associazione Industriali della Provincia di Torino

In relazione a quanto sopra, si è convenuto di quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo nazionale del 1974 per i dipendenti di esercizi cinematografici di cui è stato fatto cenno nel presente verbale, eccetto il punto concernente la provincia di Torino, eccetto il punto concernente

1°) la retrocessione contrattuale della durata di un anno o allungamento della durata di 60 lire per cui passa da lire 300 a lire 400, eccetto per i locali di 1°, 2° e 3° categoria e da 2.300,00 a 2.350,00 eccetto per i locali di 4° categoria ed attività connesse.

2°) la retrocessione contrattuale della durata di un anno (per scatto di polizza B) viene elevata di 2.00 per cui passa da 2.200,00 a 2.400,00 eccetto per i locali di 1°, 2° e 3° categoria e da 2.350,00 a 2.550,00 eccetto per i locali di 4° categoria ed attività connesse.

3°) Viene istituito un premio annuo di 2.000.000 pagabile in dodici rate mensili da corrispondere a tutti i dipendenti di esercizi cinematografici, sempre con l'accensione di cui in presente. Il premio viene corrisposto sulla misura attuale al lavoratore che espletano l'orario contrattuale ed in misura proporzionale - mente ridotta per i lavoratori che espletano un orario di lavoro inferiore.

18/7/75

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

4°) In relazione a quanto previsto dall'art. 14 parte operai e dal l'art.49 parte impiegati viene confermato che i turni di servizio dovranno essere organizzati in modo da assicurare ai lavoratori la coincidenza di 9 giornate di riposo settimanale con la domenica o con una festività.

Qualora per esigenze tecniche non fosse possibile rispettare in tutto o in parte tale norma - a seguito di consuntivo fatto a fine anno solare - il dipendente verrà risarcito con una indennità pari al 55% della retribuzione giornaliera relativa alle giornate domenicali mancanti al raggiungimento delle predette 9 in un anno.

5°) Il presente accordo - che definisce tutte le attribuzioni deman- date alla competenza provinciale - decorre dal 1° maggio 1973 (ad eccezione dell'art. 4 che decorre dal 1/1/1973) e sarà vali- do fino al 1/3/1975.

F.I.L.S. CGIL

*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI  
Sezione Spettacolo

*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*

U.I.L.-Spettacolo

*[Handwritten signature]*  
.....  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

1°) In relazione a quanto previsto dall'art. 14 punto operai e dal  
1° art. 49 punto impiegati viene convenuto che i turni di lavoro  
non dovranno essere organizzati in modo da assicurare al lavoratore  
un riposo settimanale con  
la domenica o con una festività.

Quanto per esigenze tecniche non fosse possibile rispettare  
in tutto e in parte tale norma - a seguito di consultivo fatto  
a fine anno scorso - il dipendente verrà riacquisito con un in-  
demnità pari al 5% della retribuzione giornaliera relativa al  
giorno domenicale o festivo al raggiungimento della pensione  
e in un anno.

2°) Il presente accordo - che delimita tutte le attribuzioni degli  
arti alla competenza provinciale - decorre dal 1° maggio 1973  
(ad eccezione dell'art. 4 che decorre dal 1/1/1973) e sarà valido  
da fine al 1/1/1977.

ASSOCIAMENTO INDUSTRIALI  
Società Spettro

.....  
.....  
.....

1.1.1.1.1.1.1

.....  
.....  
.....

1.1.1.1.1.1.1

.....  
.....